

ASSICURAZIONI GENERALI

STATUTO

TESTO DELIBERATO DALLE ASSEMBLEE
GENERALI STRAORDINARIE
DEGLI AZIONISTI

DEL 20 DICEMBRE 1938
DEL 26 MAGGIO 1939
E DEL 30 GIUGNO 1943

TRIESTE
LA EDITORIALE LIBRARIA S. A.
1943

ASSICURAZIONI GENERALI

STATUTO

TESTO DELIBERATO DALLE ASSEMBLEE
GENERALI STRAORDINARIE
DEGLI AZIONISTI
DEL 20 DICEMBRE 1938
DEL 26 MAGGIO 1939
E DEL 30 GIUGNO 1943

TRIESTE
LA EDITORIALE LIBRARIA S. A.
1943



Corporate Heritage
& Historical Archives

CAPITOLO I.

Denominazione, sede, scopo e durata della Società.

Art. 1. La Società denominata

Assicurazioni Generali, Società per azioni

costituita col contratto sociale 26 dicembre 1831, è retta dal presente Statuto.

Art. 2. La denominazione della Società nelle altre lingue è stabilita come segue in traduzione letterale od in quelle versioni che la consuetudine o la necessità d'individuare l'ente hanno create nei vari paesi.

La Società si denomina pertanto :

in francese : Assurances Générales de Trieste
et Venise

in inglese : The General Insurance Company
Ltd. of Trieste and Venice

in tedesco : Allgemeine Assekuranz in Triest

in olandese : Algemeene Verzekering Maat-
schappy in Triest

in fiammingo : Algemeene Verzekerings-
maatschappij van Trieste

in castigliano : Seguros Generales de Trieste
y Venecia

in portoghese : Seguros Geraes de Trieste e
Veneza

in greco : Γενικά Ασφάλεια εν Τεργέστη



in romeno : Asigurari Generale în Triest

in ungherese : Triesti Általános Biztosító
Társulat

in polacco : Powszechna Asekuracja
w Trieście

in russo : Генеральное Страхование Триеста Акц. Об-во

in ceco : Všeobecná pojišťovna v Terstu

in slovacco : { Všeobecná poisťovňa v Terste
Assicurazioni Generali v Terste

in ruteno : { Загальна асекуровня в Триєсті
Загальна асекуровня в Триєсті
Ассікураціоні Женералі в Триєсті
Ассікураціоні Женералі в Триєсті

in serbo : Свеопће Осигурање у Трсту

in croato : Sveopće Osiguranje u Trstu

in sloveno : Občna zavarovalnica v Trstu

in bulgaro : Генерално Застрахователно Дружество в Триест

in albanese : Sugurime të Pergjithshme
Triesht

in arabo : شركة التأمين العمومية في تريستا

in turco : Assikurazioni Cenerali Triyeste

in armeno : Բնդհանուր ապահովագրութիւնը Վրիեստի

in cinese : 脱利斯脱及佛尼斯保险公司

in giapponese : トリエスト及ヴェニス保険会社



Art. 3. La Società ha la sede e la Direzione Centrale a Trieste, una Direzione a Venezia ed altra a Roma. Ha e può istituire altre Direzioni, Sedi, Succursali, Rappresentanze ed Agenzie in altre città d' Italia ed all' Estero.

Art. 4. La Società ha per oggetto l'esercizio in Italia ed all'estero di qualunque ramo di assicurazione permesso dalle leggi, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione. Essa può prendere partecipazioni contrattuali od azionarie in società od aziende aventi scopi analoghi ai propri, ed anche assumerne la rappresentanza o la gestione.

Inoltre la Società può fare operazioni di capitalizzazione e di risparmio assumendo l'impegno di corrispondere somme o di consegnare titoli delle categorie indicate nell'articolo 15 A) N. 1 e 2, verso pagamento anche a rate, ed assumere in conformità a speciale regolamento l'amministrazione di fondazioni o di patrimoni per conto di terzi, siano persone singole od enti basati o no sul principio della mutualità.

Art. 5. La gestione della Società è divisa nelle due Sezioni A e B.

La Sezione A comprende tutte le operazioni sociali che non siano quelle assegnate alla Sezione B.

La Sezione B comprende le assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, le as-

sicurazioni di rendite vitalizie, le assicurazioni di pensioni di invalidità e di vecchiaia e le operazioni indicate al comma 2° dell'art. 4.

Entro i limiti fissati dal presente articolo, il Consiglio d'Amministrazione stabilisce la assunzione o la cessazione delle singole categorie di operazioni.

Art. 6. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2031, e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea Generale, escluso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 7. Le pubblicazioni ufficiali della Società sono fatte legalmente mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, salvo le diverse disposizioni della legge o del presente Statuto.

CAPITOLO II.

Capitale sociale, azioni e diritti degli azionisti.

Art. 8. Il capitale sociale è di Lit. 120,000.000 interamente versato, diviso in 600.000 azioni nominative, ciascuna da Lit. 200. I relativi titoli possono essere unitari o multipli. Essi devono essere sottoscritti da due membri del Consiglio d'Amministrazione.

Nel caso di futuri aumenti del capitale, le modalità dell'emissione delle nuove azioni e specialmente il tempo ed il prezzo di emissione saranno stabiliti dall'Assemblea Generale. Questa può anche delegare la facoltà



di tali deliberazioni al Consiglio d'Amministrazione.

Il sopraprezzo conseguito mediante la emissione di nuove azioni a prezzo superiore al valore nominale va in aumento dei fondi di riserva della Società, nei modi che stabilirà l'Assemblea Generale, previa detrazione delle relative spese.

Art. 9. Il capitale sociale è attribuito per una metà alla Sezione A e per l'altra metà alla Sezione B.

Il patrimonio di ciascuna Sezione non può venire destinato a scopi dell'altra Sezione.

Art. 10. Le azioni sono emesse a nome determinato, con intestazione ad un unico titolare, e sono indivisibili. Esse possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge. Di fronte alla Società il trasferimento e la costituzione del vincolo sono efficaci soltanto quando siano stati approvati da due Consiglieri d'Amministrazione e la relativa iscrizione sia stata eseguita nel libro dei Soci. Detti Consiglieri saranno all'uopo delegati di anno in anno dal Consiglio, il quale, per il caso di loro impedimento, nominerà pure due Consiglieri supplenti. In caso di dissenso fra i due membri delegati, dovrà deliberare il Consiglio d'Amministrazione. Se il consenso venga rifiutato, dovrà essere designato un compratore che acquisti le azioni al prezzo corrente.

La Società ha il diritto, ma non l'obbligo, di esaminare la legittimità del titolo su cui si fonda la richiesta d'iscrizione.

Nel caso di morte di un azionista i suoi eredi od aventi causa devono provvedere alla voltura regolare a nome di un unico titolare delle singole azioni. Il Consiglio di Amministrazione può sospendere il pagamento dei dividendi e dei sopradividendi finchè non sia stata effettuata tale voltura.

Art. 11. In caso di furto, di smarrimento o di distruzione di titoli di azioni, la Società rilascerà un duplicato dopo esaurita, a cura dell'azionista, la procedura di ammortamento.

Art. 12. Gli azionisti non sono obbligati a restituire i dividendi e sopradividendi ripartiti in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea Generale.

Art. 13. In caso di trasferimento di azioni fatto a terzi da un azionista, verso il quale la Società abbia un credito, questa ha il diritto di non riconoscere il trasferimento e di trattenere i dividendi e sopradividendi maturati fino all'estinzione del suo credito.

Art. 14. Gli azionisti partecipano all'intero patrimonio ed all'utile della Società in proporzione al numero delle azioni possedute.

Il possesso e l'iscrizione delle azioni costituiscono senz'altro l'atto di piena adesione

dell'azionista allo Statuto ed alle deliberazioni sociali ed importano elezione di domicilio presso la sede sociale per tutti i rapporti giudiziali e stragiudiziali che l'azionista può avere, come tale, con la Società.

Gli azionisti o i loro aventi causa non potranno mai promuovere atti conservativi sui beni della Società, nè domandarne la divisione o la vendita, nè prendere diretta ingerenza nell'amministrazione; in loro confronto fanno stato esclusivamente i bilanci sociali e le deliberazioni della Assemblea Generale o degli altri organi sociali prese in conformità delle rispettive attribuzioni.

Art. 15. A) Le riserve tecniche della Sezione A e tutti i capitali della Sezione B devono essere impiegati nei seguenti modi:

- 1) titoli emessi o garantiti dallo Stato, da Provincie o da Comuni;
- 2) obbligazioni emesse da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario nel Regno;
- 3) acquisto mediante cessione o surrogazione di annualità dovute dallo Stato;
- 4) beni immobili situati nel Regno;
- 5) mutui con prima ipoteca sopra beni immobili situati nel Regno per somme che non eccedano la metà del loro valore;
- 6) prestiti sopra polizze d'assicurazione sulla vita emesse dalla Società, nei limiti delle relative riserve matematiche;

- 7) depositi in contanti presso la Cassa di Depositi e Prestiti, presso istituti di emissione, istituti di credito o casse di risparmio del Regno ;
- 8) cambiali atte allo sconto presso istituti di emissione ;
- 9) prestiti con pegno sui titoli indicati ai N. 1 e 2 per non oltre l' 80% del loro corso di borsa ed in nessun caso oltre l'importo minimo del rimborso netto se si tratta di titoli ammortizzabili ;
- 10) altri impieghi ammessi dalle disposizioni vigenti al riguardo.

B) Per l'impiego delle riserve tecniche delle assicurazioni stipulate all'estero valgono le norme di legge vigenti nei rispettivi paesi ; in mancanza di tali norme, si applicano con analogia le disposizioni della lettera *A* del presente articolo.

Gli altri capitali della Sezione *A* possono essere investiti anche in quegli altri modi, che dal Consiglio d'Amministrazione siano ritenuti opportuni e corrispondano alle esigenze della necessaria cautela.

CAPITOLO III.

Amministrazione della Società.

A. Assemblea Generale.

Art. 16. L'Assemblea Generale rappresenta la totalità degli azionisti ; le deliberazioni da essa



prese in conformità dello Statuto obbligano tutti gli azionisti, compresi quelli non intervenuti o dissenzienti, ed obbligano altresì l'Amministrazione della Società.

Le Assemblee Generali sono ordinarie o straordinarie. Esse si tengono a Trieste. In casi eccezionali, il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea Generale anche in altra città del Regno. L'Assemblea Generale ordinaria, nella quale vengono presentati agli azionisti il bilancio e la relazione sulla gestione sociale, deve aver luogo entro il primo semestre di ogni anno.

Art. 17. Le Assemblee Generali sono convocate dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione deve convocare un'Assemblea Generale straordinaria nel termine di un mese, quando ne sia fatta domanda da tanti azionisti che siano iscritti nel libro dei soci con almeno un quinto del capitale sociale da oltre un mese, e semprechè nella domanda stessa siano indicati gli argomenti da trattarsi nell'Assemblea.

Art. 18. La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso pubblicato almeno quindici giorni prima nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nei Fogli degli Annunzi Legali delle Province di Trieste e di Venezia.

Le proposte di uno o più azionisti, che siano iscritti nel libro dei soci con almeno un quinto del capitale sociale da oltre un

me, pervenute al Consiglio d'Amministrazione in Trieste entro il mese di febbraio, devono venir comprese nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale ordinaria.

L'Assemblea non può deliberare sopra argomenti che non siano stati indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 19. Gli azionisti hanno diritto di intervenire all'Assemblea Generale in persona o di farsi rappresentare da altro azionista, purchè siano iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Le persone soggette alla patria potestà, a tutela o curatela e le persone giuridiche partecipano all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo i casi, mediante i loro rappresentanti legali o statutari, che non è necessario siano azionisti, o con l'assistenza del curatore.

L'elenco degli azionisti aventi il diritto di intervenire all'Assemblea Generale è ostensibile agli azionisti presso l'ufficio della Direzione Centrale e presso quello della Direzione Veneta nei quattro giorni precedenti quello dell'Assemblea Generale. Le procure per rappresentare azionisti ad un'Assemblea Generale devono essere presentate e depositate all'ufficio della Direzione Centrale al più tardi fino alle ore dodici del giorno precedente quello dell'Assemblea, dopo trascorso il quale termine non sono più ammesse.

Art. 20. Ogni azione dà diritto ad un voto. Il singolo azionista può esercitare il diritto di voto, sia personalmente, sia a mezzo di mandatario, soltanto per quelle azioni che siano a lui intestate nel libro dei soci da almeno cinque giorni prima dell'Assemblea. Le azioni appartenenti ad una stessa persona od ente non possono essere rappresentate da più di una persona.

Art. 21. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione (art. 27).

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta da un Vicepresidente delegato dal Presidente stesso e in caso di assenza o di impedimento del Vicepresidente, da un membro del Consiglio d'Amministrazione a ciò delegato dal Consiglio stesso, ed in difetto di tale delega, dal membro del Consiglio d'Amministrazione, anziano di nomina, e, tra più eletti contemporaneamente, dall'anziano di età. L'anzianità di nomina si calcola dalla prima elezione a membro del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 22. Sono di competenza dell'Assemblea Generale Ordinaria :

- a) le deliberazioni sui bilanci annuali da discutersi sulla base della relazione e delle proposte del Consiglio d'Amministrazione ;
- b) le deliberazioni sulla destinazione del-

l'utile netto, salvo quanto è disposto dall'art. 44 del presente Statuto ;

- c) l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci effettivi e supplenti, e del Presidente del Collegio Sindacale ;
- d) la determinazione del compenso dei Sindaci.

I membri del Consiglio d'Amministrazione non possono partecipare alla deliberazione sugli oggetti indicati alla lett. a). Agli effetti però della legale costituzione dell'Assemblea si tiene conto anche delle azioni da loro possedute o rappresentate.

Art. 23. Sono inoltre di competenza dell'Assemblea Generale :

- a) le modificazioni dello Statuto sociale ;
- b) l'aumento o la riduzione del capitale sociale ;
- c) la soppressione di una delle Sezioni (art. 5) mediante fusione con altra Società ;
- d) la soppressione di una Sezione ;
- e) la fusione della Società con altre Società ;
- f) lo scioglimento della Società ;
- g) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro compensi ;
- h) la determinazione delle norme da osservarsi nella liquidazione.

Art. 24. L'Assemblea Generale è legalmente costituita se vi sia rappresentata almeno la metà

del capitale sociale e le deliberazioni sono obbligatorie per la Società e per gli azionisti se sono prese a maggioranza di voti. Le proposte che riportano parità di voti si ritengono respinte.

Per le deliberazioni indicate alle lettere *a), b), e), f), g), h)* dell'articolo precedente, è necessario che siano rappresentati almeno due terzi del capitale sociale e che le deliberazioni siano approvate con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Qualora nell'Assemblea convocata per deliberare sugli argomenti indicati alle lettere *a), b), e), f), g), h)* dell'articolo precedente non siano rappresentati almeno due terzi del capitale sociale, si tiene allo stesso scopo una nuova Assemblea con un intervallo di almeno quindici giorni da quello dell'Assemblea andata deserta. Le deliberazioni prese in tale seconda Assemblea sono valide se prese con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più del terzo del capitale sociale.

Ogni Assemblea chiamata in seconda convocazione a deliberare su qualche altro degli oggetti indicati negli articoli 22 e 23, se nell'Assemblea di prima convocazione non sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, delibera a semplice maggioranza di voti qualunque sia la quota del capitale sociale rappresentato.

Art. 25. Le deliberazioni si prendono di regola peralzata di mano, tenuto conto del numero di voti spettante a ciascun azionista. In caso di dubbio o quando il Presidente dell'Assemblea o dieci azionisti lo richiedano, le votazioni si fanno per appello nominale.

Le votazioni relative alla elezione delle cariche sociali, devono essere fatte a schede segrete, salvo che non si deliberi all'unanimità di effettuarle a voto palese.

Se in un'elezione non si raggiunge a primo scrutinio la maggioranza assoluta dei voti su tutti i nomi, si fa una nuova votazione ristretta a quelli dei nomi, che nella prima votazione hanno raccolto il maggior numero di voti, e, precisamente, mettendo in ballottaggio due nomi per ogni carica su cui verte ancora l'elezione.

Nella votazione ristretta decide la maggioranza assoluta.

Se due nomi ottengono un egual numero di voti, decide la sorte.

Art. 26. All'apertura dell'Assemblea Generale il Presidente designa due scrutatori fra gli azionisti o i Sindaci presenti e nomina il Segretario per la redazione del processo verbale. Gli scrutatori verificano le votazioni e sottoscrivono il processo verbale insieme al presidente e al segretario.

B. Consiglio d'Amministrazione.

Art. 27. La Società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto di non meno di 20 e di non più di 30 membri eletti dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente e uno o al massimo due Vice Presidenti.

Gli Amministratori durano in carica tre anni.

In caso di vacanza di uno o più posti di amministratore, gli altri Amministratori con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale procedono alle necessarie surrogazioni che varranno fino alla prossima convocazione dell'Assemblea Generale deliberando con la presenza dei due terzi dei membri in carica ed a maggioranza di voti.

Se il numero degli Amministratori scendesse per qualsiasi causa al disotto della metà, il Consiglio d'Amministrazione dovrà rinnovarsi per intero, intendendosi vacanti anche gli altri posti.

Art. 28. Ciascun membro del Consiglio d'Amministrazione deve depositare presso la Sede sociale, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, pena la decadenza della stessa, una cauzione in azioni della Società, o in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato che rappresentino al loro valore nominale la cinquantesima parte del capitale,

con il massimo di Lire 200.000. Detti titoli devono essere vincolati esclusivamente a garanzia della gestione dell'Amministratore fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio compreso nella durata della sua carica.

Art. 29. Il Consiglio d'Amministrazione tratta tutti gli affari di indole generale e decide su tutti gli oggetti che non sono espressamente riservati all'Assemblea Generale.

Segnatamente spetta al Consiglio d'Amministrazione:

- a) di stabilire il proprio regolamento interno ;
- b) di dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale ;
- c) di deliberare sugli acquisti, le vendite e le permutate di beni immobili, sulle operazioni ipotecarie attive e passive ed in genere sugli impieghi dei fondi della Società ;
- d) di promuovere e sostenere liti in qualunque grado e sede ;
- e) di nominare, revocare e sospendere il personale direttivo e di determinare le attribuzioni e gli emolumenti ;
- f) di conferire la facoltà di firmare per la Società ;
- g) di deliberare l'istituzione o la soppressione di Direzioni speciali, Sedi, Succursali, Rappresentanze ed Agenzie ;
- h) di stabilire per le Direzioni speciali,

Sedi, Succursali, Rappresentanze ed Agenzie istituite all'estero le norme concernenti le pubblicazioni ufficiali degli atti relativi alle medesime, e di rilasciare le dichiarazioni che fossero all'uopo necessarie ;

- i) di deliberare sulle operazioni finanziarie inerenti alla gestione sociale ;
- l) di formare il bilancio e di formulare le proposte per la destinazione dell'utile.

Art. 30. Il Consiglio d'Amministrazione nomina ogni anno fra i propri membri un Comitato Esecutivo, al quale delega determinate attribuzioni, salvo le limitazioni di legge.

Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre nominare, sempre fra i propri membri, uno o più Amministratori delegati stabilendone le attribuzioni e le retribuzioni.

Art. 31. Il Consiglio d'Amministrazione si raduna presso la Sede sociale ad invito del Presidente il quale in casi speciali può convocarlo in altro luogo. Il Consiglio deve essere inoltre convocato quante volte ne venga fatta domanda almeno da un terzo del numero dei membri in carica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta : a un Vicepresidente delegato dal Presidente, e in caso di assenza o di impedimento del Vicepresidente, al membro del Consiglio anziano

di nomina fra i presenti. A pari anzianità di nomina, presiede l'anziano di età.

Di regola la convocazione deve esser fatta almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il detto termine può essere ridotto a due giorni, ma l'invito di convocazione per i membri non residenti nel luogo stabilito per la convocazione deve essere diramato telegraficamente.

Per la legalità delle sedute del Consiglio occorre l'intervento di almeno la metà dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la seduta.

Di ogni seduta viene tenuto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato per la redazione del processo verbale.

Art. 32. Ciascun membro del Consiglio d'Amministrazione ha diritto ad un compenso annuo pari all'uno per mille dell'utile netto risultante dal conto generale di profitti e perdite, dopo deduzione di una somma pari al 4% del capitale versato e delle riserve di utili (art. 41) con un minimo di Lire quattromila in ragione d'anno.

Ai membri del Consiglio d'Amministrazione spetta il rimborso delle spese di viaggio incontrate per intervenire alle sedute.

Art. 33. Il Consiglio d'Amministrazione può istituire così nel Regno come all'estero, Comitati

consultivi generali e speciali presso singole Direzioni, Sedi e Succursali, fissandone le facoltà, le attribuzioni ed i compensi. Esso può inoltre delegare ad uno o più dei suoi membri speciali mansioni.

I membri dei detti Comitati possono essere scelti anche all'infuori del Consiglio d'Amministrazione.

C. Comitato Esecutivo.

Art. 34. Il Comitato Esecutivo ha le facoltà e le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 30. Esso è composto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del o dei Vice Presidenti e di non meno di cinque nè più di otto membri del Consiglio stesso compreso fra essi, ove vi sia, l'Amministratore Delegato.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed in caso di suo impedimento da uno dei Vice Presidenti da lui delegato. Il Comitato Esecutivo si raduna periodicamente dietro invito del Presidente e quante volte tre dei suoi membri ne chiedano la convocazione. Le sue riunioni saranno tenute presso la Sede sociale od in altro luogo fissato dal Presidente.

Il Comitato Esecutivo delibera legalmente quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri in carica. Le deliberazioni



sono prese a maggioranza assoluta ; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. Di ogni seduta viene tenuto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato per la redazione del processo verbale.

È assegnato al Comitato Esecutivo, con un minimo di Lire diecimila in ragione d'anno per ogni membro, il tre e cinquanta per cento dell'utile netto risultante dal conto generale dei profitti e perdite, dopo deduzione di una somma pari al 4% del capitale versato e delle riserve di utili. (art. 41).

Il Comitato Esecutivo ripartirà a suo giudizio l'importo come sopra stabilito tra tutti i suoi componenti, fermo il compenso a ciascuno di essi spettante a norma dell'art. 32.

D. Direzione.

Art. 35. Per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo e per la gestione corrente degli affari sociali, il Consiglio d'Amministrazione nomina uno o più Direttori Generali, ed occorrendo, uno o più Direttori centrali destinati a coadiuvarli.

Almeno uno e non più di tre Direttori Generali sono preposti con le funzioni sopra indicate, alla sede di Trieste. Questi, con l'eventuale aggiunta di non più di tre Direttori centrali assegnati alla detta sede, formano la Direzione centrale.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare uno o più Condirettori Centrali, Condirettori, Vicedirettori, Vicedirettori aggiunti, Procuratori superiori e Procuratori per coadiuvare la Direzione Centrale nel disimpegno delle sue mansioni, stabilendone di volta in volta le funzioni ed i poteri.

Un Direttore Generale o un Direttore Centrale può essere preposto dal Consiglio di Amministrazione alla Sede di Venezia. Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un Direttore per coadiuvare il predetto Direttore Generale o Direttore Centrale nella direzione della Sede di Venezia o per dirigere la sede stessa in assenza del primo preposto. Il Direttore Generale o Direttore Centrale, preposto alla sede di Venezia, assieme all'anzidetto Direttore, costituiscono la Direzione Veneta.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Condirettori Centrali, Condirettori, Vicedirettori, Vicedirettori aggiunti, Procuratori superiori e Procuratori per coadiuvare la Direzione Veneta nel disimpegno delle sue mansioni, stabilendone di volta in volta le funzioni e i poteri.

Se il Consiglio d'Amministrazione nomina uno o più Amministratori Delegati a sensi dell'ultimo comma dell'Art. 30, questi fanno parte di diritto della Direzione Centrale.

La sfera d'azione e le attribuzioni della

Direzione Centrale e della Direzione Veneta e gli speciali rapporti fra di esse vengono determinati dal Consiglio d'Amministrazione con apposito regolamento organico.

La Direzione Centrale, come definita nel secondo e sesto comma del presente articolo, e la Direzione Veneta, come definita nel quarto comma, sono investite, con firma collettiva, a norma dell'Art. 37, senza bisogno di speciale autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione dei poteri occorrenti per la ordinaria gestione dell'azienda sociale, anche con facoltà:

- a) di rappresentare la Società in giudizio ad ogni effetto di legge e quindi di sostenere azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque grado di giurisdizione, anche in sede di revisione e di cassazione, e di difendere la Società da quelle azioni giudiziarie che fossero contro di essa proposte; di compromettere in arbitri o in amichevoli compositori; di transigere;
- b) di compiere qualsiasi operazione di incasso e ritiro di titoli e valori presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Intendenze di Finanza, l'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, delle Ferrovie, e in genere presso ogni amministrazione pubblica, governativa, provinciale o comunale, presso enti e isti-

tuti privati, nonchè presso ditte o persone singole ;

- c) di consentire ed accordare iscrizioni, riduzioni, cancellazioni, trascrizioni, surroghe e postergazioni di ipoteche ;
- d) di rilasciare, nei limiti dei poteri ad esse delegati, mandati speciali per operazioni determinate e procure anche generali alle liti.

I componenti le Direzioni sono nella loro gestione responsabili della rigorosa osservanza delle disposizioni di legge, dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

E. Collegio Sindacale.

Art. 36. L'Assemblea Generale ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci effettivi e supplenti uscenti di carica sono rieleggibili.

L'Assemblea Generale delibera in merito alla retribuzione annuale dei Sindaci, all'atto della loro nomina a' sensi di legge.

CAPITOLO IV.

Firma della Società.

Art. 37. Hanno facoltà di firmare collettivamente in nome della Società :

- a) il Presidente del Consiglio d'Ammini-



strazione, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati ;

- b) gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione con le restrizioni di cui in appresso.
- c) i Direttori Generali e i Direttori Centrali ;
- d) i funzionari ai quali sia stato conferito il titolo di Direttore, di Condirettore Centrale, di Condirettore, di Vice Direttore, o di Vicedirettore aggiunto, con diritto di firma, nei limiti del mandato loro rilasciato ;
- e) i funzionari ai quali sia stata conferita la facoltà di firmare come Procuratori Superiori o Procuratori, nei limiti del mandato loro rilasciato e salvo le restrizioni di cui in appresso.

La firma sociale deve essere apposta sotto la denominazione della Società scritta, stampata o impressa, con la sottoscrizione di due delle persone suindicate ; ma con la restrizione che ciascuna delle persone indicate alla lettera b) può firmare soltanto in unione alle persone indicate alle lettere a) e c) e che i funzionari indicati alla lettera e) non possono firmare congiuntamente fra loro.

Per i membri del Consiglio d'Amministrazioni, per i Direttori Generali e per i Direttori Centrali, la facoltà di firmare per la Società si estende a tutte le sedi ; per i funzionari indicati alle lettere d), e)

è limitata alla Direzione a cui sono addetti e alle Sedi, Agenzie o Rappresentanze che ne dipendono.

La facoltà di rappresentare la Società come azionista nelle Assemblee di altre Società potrà essere esercitata anche singolarmente dalle persone investite della firma sociale di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*.

Il Consiglio d'Amministrazione può conferire a funzionari della Società, in qualità di Procuratori speciali per il Ramo a cui sono addetti, la facoltà di firmare per procura, in forza di mandati speciali, limitatamente al Ramo stesso e in ogni caso in unione ad una delle persone indicate alle lettere *c)*, *d)*.

Per agevolare il funzionamento delle Agenzie e Rappresentanze locali possono essere nominati mandatari con procure speciali che ne determinino le facoltà.

CAPITOLO V.

Bilanci.

Art. 38. L'anno amministrativo della Società coincide con l'anno civile. La tenuta dei registri e dei conti e la compilazione del bilancio e del resoconto seguono a norma delle vigenti disposizioni di legge, separatamente per ciascuna delle due Sezioni *A* e *B*.

La relazione all'Assemblea Generale può



però venire compilata congiuntamente per le due Sezioni.

Dai conti profitti e perdite e dai bilanci delle due sezioni *A* e *B* vengono formati anche un conto generale di profitti e perdite ed un bilancio generale.

Art. 39. I bilanci devono essere presentati ai Sindaci almeno trenta giorni avanti il giorno fissato per l'Assemblea Generale.

Art. 40. I bilanci con la relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia perchè gli azionisti possano prenderne visione nell'ufficio della Direzione Centrale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea Generale e finchè siano approvati.

Art. 41. Per ciascuna delle due Sezioni *A* e *B* è istituita una riserva di utili. Questa riserva ha lo scopo di aumentare le garanzie della Società e deve venire alimentata con le assegnazioni stabilite all'art. 44.

Avvenendo una diminuzione della riserva di utili, la ripristinazione della medesima segue, negli anni successivi, mediante assegnazioni non inferiori al 15% degli utili di cui all'art. 44 lett. *a*).

Art. 42. Oltre alle riserve di utili fissate all'art. 41, è istituita una riserva per le oscillazioni del valore dei titoli e delle altre attività finan-



ziarie : essa è alimentata dall'utile di registro (non realizzato) sui detti valori e serve a coprire le eventuali analoghe perdite.

Art. 43. Sono inoltre istituite con le assegnazioni stabilite all'articolo 44, le seguenti riserve :

- a) una riserva supplementare per le oscillazioni del valore dei titoli, destinata a servire essa pure agli scopi accennati nell'articolo precedente ;
- b) una riserva immobiliare, destinata a compensare il deprezzamento degli immobili della Società.

Art. 44. Se dal conto generale di profitti e perdite risulta una eccedenza attiva, questa eccedenza è ripartita nel modo seguente :

I. Viene prelevato l'importo necessario a pagare un dividendo pari al quattro per cento del capitale versato e delle riserve di utili (Art. 41).

Dal rimanente viene assegnato :

- a) il 10% o, se ne è il caso, il 15% (Art. 41 secondo comma) alla riserva di utili di ogni Sezione, in proporzione dell'utile risultante dal rispettivo bilancio. Nei limiti di legge tale assegnazione ha luogo anche se l'eccedenza attiva non consenta di prelevare il dividendo di cui al comma precedente ;

b) il compenso spettante al Comitato Esecutivo ed al Consiglio d'Amministrazione a norma degli articoli 32 e 34.

II. Il residuo utile ha la seguente destinazione:

A) il $12\frac{1}{2}\%$ del detto residuo viene assegnato:

a) per due terzi alla riserva supplementare per le oscillazioni del valore dei titoli fino a che la riserva prevista all'art. 42 e questa riserva supplementare raggiungano insieme un importo corrispondente alla percentuale sotto indicata del valore di borsa al 31 dicembre di ogni anno dei titoli posseduti dalla Società;

1. Per le lettere di pegno o cartelle fondiari e per le obbligazioni ferroviarie il 5% ;
2. per i prestiti di Stato il 10% ;
3. per le azioni ed altri titoli, diversi da quelli di cui ai precedenti N. 1 e 2, il 15% ;

b) per un terzo alla riserva immobiliare.

B) I rimanenti $87\frac{1}{2}\%$ avranno la destinazione che sarà di volta in volta deliberata dall'Assemblea Generale.

III. Quando le riserve ordinaria (Art. 42) e supplementare (Art. 43 a) per le oscilla-

zioni del valore dei titoli raggiungano insieme un importo corrispondente ai limiti determinati al comma II A a) del presente articolo; il 10% dell'utile residuo di cui al N. II sarà assegnato alla riserva immobiliare, ed i rimanenti 90% avranno la destinazione che sarà di volta in volta deliberata dall'Assemblea Generale.

Art. 45. Qualora i saldi riuniti dei due conti profitti e perdite non siano sufficienti per distribuire un dividendo pari al quattro per cento del capitale versato e della riserva di utili (art. 41), la parte mancante viene prelevata, salvo i limiti di legge, dalla riserva di utili della Sezione A.

Qualora dai saldi riuniti risulti una perdita, questa viene coperta dalla riserva di utili della rispettiva Sezione per la parte avuta dalla Sezione stessa nella perdita. In tal caso il dividendo viene pagato, salvo i limiti di legge, mediante prelevazione dal fondo di riserva di utili della Sezione A.

In nessun caso può venir diminuita la riserva di utili della Sezione B per distribuire dividendi.

CAPITOLO VI.

Controversie.

Art. 46. Le controversie che insorgessero in dipendenza dei rapporti sociali fra gli azionisti, o fra questi e la Società, sono sotto-

poste alla decisione di un collegio di tre arbitri.

La parte attrice notifica alla parte convenuta la sua domanda ed il nome dell'arbitro da lei nominato.

Se la convenuta non nomina il proprio arbitro o non lo notifica all'attrice entro quattordici giorni, la nomina del detto arbitro è fatta da quella autorità giudiziaria di Trieste che sarebbe competente a conoscere della controversia.

I due primi arbitri nominano il terzo. Se essi non si accordano sulla nomina, questa è fatta da quell'autorità giudiziaria di Trieste, che sarebbe competente a conoscere della controversia.

Gli arbitri non sono tenuti ad osservare le forme ed i termini stabiliti per la trattazione delle cause davanti all'autorità giudiziaria; essi pronunciano come amichevoli compositori, ed il loro lodo ha per le parti l'efficacia di una sentenza passata in giudicato.

CAPITOLO VII.

Vigilanza dello Stato.

Art. 47. La Società è sottoposta alla vigilanza dello Stato a norma delle leggi e delle prescrizioni vigenti.



CAPITOLO VIII.

Scioglimento della Società.

Art. 48. Oltrechè nei casi previsti dalle leggi la Società od una delle sue Sezioni può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea Generale.

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Generale stabilisce le modalità della liquidazione e nomina i liquidatori.

I liquidatori sono autorizzati a trasferire ad altri in tutto od in parte i diritti ed obblighi della Società entro i limiti e con l'osservanza delle norme di legge.

Con la nomina dei liquidatori cessano le funzioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Le funzioni dell'Assemblea Generale continuano ad esistere ed essa è convocata dai liquidatori.

Qualora venisse sciolta una Sezione soltanto, il patrimonio di essa, dopo l'estinzione di tutti gli obblighi e dopo l'assunzione dei medesimi da parte di altra Compagnia, spetterà all'altra Sezione.

CAPITOLO IX.

Disposizioni transitorie e generali.

Art. 49. Le attribuzioni deferite al Consiglio di Amministrazione nelle polizze di assicurazione sulla vita con partecipazione ad

utili, saranno esercitate dal Consiglio di Amministrazione nominato con la deliberazione dell'Assemblea Generale che approva il presente Statuto.

Le copie e gli estratti dei processi verbali che debbono essere prodotti alle Autorità giudiziarie, amministrative e finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Art. 50. I Direttori Generali Sostituti in carica conservano ad personam il titolo e le funzioni inerenti al loro grado.

Art. 51. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento al libro del Lavoro del Codice Civile, con l'avvertenza che le norme di esso per le quali le disposizioni di attuazione hanno stabilito tassativamente un termine più remoto di entrata in vigore, saranno applicabili dalle epoche e alle condizioni fissate in legge. Altrettanto dicasi per quelle norme del presente Statuto per le quali dette disposizioni di attuazione hanno stabilito uno speciale termine di decorrenza.

RUTENI. - Uno dei tre termini per indicare i *Piccoli Russi* o *Ucraini* (v. UCRAINA). Riferito all'attuale nazione o lingua ucraina, l'uso ne è in pieno regresso; limitato alle propaggini russe meridionali in territorio politicamente polacco, ha invece tuttora nell'Occidente (ted. *Ruthenen*, fr. *Ruthènes*) una discreta vitalità, specialmente in Italia, dove ha a suo suffragio la tradizione umanistica. Infatti *Rutheni* non è altro se non la forma latina, o meglio latinizzata - di formazione però non ben chiara - di *Russi*, e come tale, cioè come sinonimo di Russi kieviani, l'uso ne risale ai secoli XII e XIII. Quando poi il centro politico e nazionale dei Russi si spostò verso il nord, cagionando una differenziazione tra Russi settentrionali e Russi meridionali, sottoposti prima al dominio lituano e poi a quello direttamente polacco o polacco-lituano, allora il termine di *Ruteni* servì a distinguere, in latino, dai *Moscoviti*, sudditi degli zar, gli abitanti slavi, ma non polacchi, della repubblica polacca. Così, ad es., lo scrittore polacco Orzechowski (sec. XVI) si dichiarava «Gente Ruthenus, natione Polonus», o anche semplicemente «Ruthenus». Dopo le spartizioni della Polonia il termine divenne ufficiale in Austria per designare le popolazioni rutene della Galizia orientale.

ENCICLOPEDIA ITALIANA

Istituto della Enciclopedia Italiana, Treccani

La popolazione ucraina comprende, oltre agli Ucraini, 2.800.000 Grandi Russi, 1.500.000 Ebrei, 500.000 Polacchi, 400.000 Tedeschi, 250.000 Moldavi, 100.000 Greci, oltre a Russi Bianchi, Bulgari, Tatars, Persiani, Zingari, Lettoni, Lituani, ecc. Già chiamati Piccoli Russi in Russia, gli Ucraini furono detti Ruteni nella monarchia austro-ungarica. Essi, come i Grandi Russi, si sono estesi per immigrazione anche alle terre dell'Asia centrale (repubbliche del Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan) e della Siberia meridionale.

